



**FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON**  
**UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

Decisione 1/2026

Procedimento 1/2026

**Oggetto: Campionato Regionale a Squadre e Play Off - Sicilia Occidentale, Serie C, svoltosi in Belmonte Mezzagno (PA) il 2-3.05.2026.**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Luca Sanzi

**PREMESSO IN FATTO**

Dalla lettura dei referti arbitrali trasmessi dal Giudice Arbitro relativi alla manifestazione in oggetto:

- A) è emersa anzitutto l'assenza, alla fase del Campionato a Girone, prodromica alla formazione della classifica delle squadre che poi hanno disputato i Play Off, delle seguenti Società: A.S.D. OLIMPIA SEZIONE BADMINTON (cod. aff. 2054), A.S.D. SIKANIA SPORT E CULTURA (cod. aff.2519), UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOPRANESE-ONLUS (cod. aff. 1982) e A.S.D. ONLUS SPORTING ALCAMO (cod. aff. 2289). Di tale assenza non viene indicata e/o comunque non è in altro modo dato evincersi con chiara evidenza la motivazione.
- B) E' emerso che la Società A.S.D. CITTA' DI PALERMO BADMINTON CLUB (cod. aff. 2404) è stata ammessa a partecipare alla fase Play Off, nonostante sia apparso "prima facie" (in base a quanto comunicato a questo Giudice dai competenti Uffici Centrali della Federazione) come la medesima avesse già diritto di partecipare al Campionato di Serie B per la prossima stagione sportiva, in quanto retrocessa dalla Serie A nella corrente stagione sportiva.
- C) E' risultato che la Società A.S.D. EASY PLAY (cod. aff. 1821) ha disputato incompleta due incontri nella fase del Campionato a Girone (e precisamente quelli del 2.5.2026 contro la Società Alto Salso e contro la Polinesia), e due incontri della fase Play Off (quelli del 2.5.2026 contro la Città di Palermo e la Piume d'Argento).
- D) E' risultato che nel corso della fase Play Off, tre incontri disputati il 2.5.2026 e precisamente A.S.D. CITTA' DI PALERMO B.C. c/ A.S.D. EASY PLAY; A.S.D. PIUME D'ARGENTO

c/ A.S.D. EASY PLAY e A.S.D. PIUME D'ARGENTO c/ A.S.D. CITTA' DI PALERMO B.C., si sono conclusi con il risultato di 3-0 rispettivamente a favore di A.S.D. Città di Palermo-A.S.D. Piume D'Argento-A.S.D. Piume D'Argento, e dunque non completate le previste cinque partite.

#### PREMESSO ULTERIORMENTE CHE

Alla luce di quanto sopra, questo Giudice con propria Ordinanza Interlocutoria del 4.6.2026 ha ritenuto di non poter assumere le decisioni deferite dall'Ordinamento federale, essendo necessario, anche in base all'art. 72.3 del Regolamento di Giustizia, disporre un supplemento di attività istruttoria.

Ciò in quanto configurato in relazione a tutte le fattispecie sopra evidenziate ai punti A-B-C-D. Ed infatti,

- A) in merito all'assenza delle quattro Società alla fase del Campionato a Girone, non è sufficiente la mera circostanza *ex se*, essendo a vario titolo dirimente stabilire il motivo specifico che l'ha causata e per come riferibile ad ogni singola Società.
- B) L'articolo 3.11.5 del Regolamento delle Gare prevede che l'E.S.D. perde il diritto di promozione o di partecipare ai play-off se è già presente con una sua squadra anche nella serie immediatamente superiore, tranne il caso in cui questa venga retrocessa. Se l'E.S.D. perde il diritto, questo passa alla squadra che segue in classifica. Alla luce di quanto sopra appare necessario acquisire con certezza se la Società A.S.D. Città di Palermo B.C., al momento dell'inizio della fase Play Off del Campionato di cui in oggetto, avesse già maturato il diritto a disputare con altra propria squadra il campionato di Serie B nella prossima stagione sportiva.
- C) appare necessario per economia procedurale, sempre nell'ambito del presente procedimento, assumere maggiori informazioni circa l'incompletezza della Società agli incontri in questione.
- D) L'articolo 3.10.10 del Regolamento delle Gare prevede che nei play-off e play-out giocati con la formula del girone, alle squadre viene assegnato un punto per ogni partita vinta, più un punto bonus per la vittoria dell'incontro. Alla luce della corrispondenza intercorsa dopo la Competizione in oggetto e sottoposta a questo Giudice, appare quanto meno dubbia l'applicazione di tale citata norma, e di conseguenza necessario accertare il motivo della mancata disputa di tutte le partite relative a tali incontri.

Per tali motivi, con la predetta Ordinanza interlocutoria trasmetteva gli atti alla Procura Federale per il supplemento istruttorio in ordine alle circostanze di cui ai punti A-B-C-D- sopra citati, riservando all'esito ogni valutazione e provvedimento.

#### PRESO ATTO

della Relazione conclusiva di indagine della Procura Federale trasmessa a questo Giudice in data 29.7.2026 (relativa alla Pos. 4/2026 della Procura Federale).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene anzitutto di seguire, al fine del decidere, la scomposizione delle fattispecie dedotte al vaglio sempre nell'ordine riportato nelle Premesse.

- A) All'esito del supplemento istruttorio è in primo luogo emerso che solo la A.S.D. OLIMPIA SEZIONE BADMINTON (cod. aff. 2054) ha perfezionato l'iscrizione alla Competizione in oggetto mediante la presentazione in data 28.4.2026 del proprio organico. Le altre Società evidenziate, difatti, hanno effettuato il solo pagamento della quota ma non completato gli ulteriori adempimenti. In merito quindi alla assenza della sola e citata A.S.D. OLIMPIA SEZIONE BADMINTON agli incontri in questione, come già accertato nel referto trasmesso, dalla Relazione del Procuratore Federale risulta per tale Società (che non si è presentata all'audizione disposta) agli atti del Comitato Regionale Sicilia unicamente una telefonata con cui la predetta comunicava l'impossibilità di partecipare alle gare del Campionato. Ora posto che la competizione in oggetto ha avuto inizio nelle date in epigrafe indicate, e che dunque alcun incontro si è prima svolto, tale comunicazione della Società così come accertata dalla Procura Federale ha comunque prodotto l'effetto del ritiro così come previsto in base all'art. 3.12.1 del Regolamento delle Gare, con il conseguente depennamento della stessa dalla classifica finale. Altro discorso è la forma con cui la Società ha inteso comunicare la propria non partecipazione, che questo Giudice non può sindacare in mancanza di alcuna specifica nel Regolamento, essendo al contempo indubbia la maggior portata di una comunicazione scritta anche in un'ottica di collaborazione tra tutti i soggetti dell'ordinamento federale proprio ai fini della regolare organizzazione delle competizioni.
- B) Il supplemento istruttorio ha palesato come già in data 30.3.2026, una volta concluso il Campionato di Serie A, la società A.S.D. CITTA' DI PALERMO B.C. essendo retrocessa aveva comunque maturato il diritto di disputare nella prossima stagione il Campionato di Serie B. Ne consegue che di ciò, al momento della disputa della fase di Play Off del Campionato Regionale Sicilia Occidentale – Serie C (maggio u.s), la A.S.D. Città di Palermo B.C non poteva non essere a conoscenza. La necessaria conseguenza, come previsto dal citato articolo 3.11.5 del Regolamento delle Gare, è che il diritto a disputare il Play Off compete e compete ora alla squadra che segue in classifica nella fase di Campionato, cioè la Società FRECCE AZZURRE, che i risultati delle gare di Play Off già disputate non possono essere omologati ed anzi lo stesso Play Off è da disputarsi di nuovo tra le Società EASY PLAY, PIUME D'ARGENTO e FRECCE AZZURRE. Questo Giudice ritiene di comminare a carico della Società A.S.D. Città di Palermo B.C, per la condotta complessivamente posta in essere, l'ammenda di Euro 50 a norma dell'articolo 22 del Regolamento di Giustizia, non

condividendo peraltro quanto dalla stessa dedotto al Procuratore Federale, essendo anzitutto la buona fede del tutto irrilevante nella fattispecie in questione, e, poi, in quanto gli stessi motivi di regolare organizzazione delle competizioni imporrebbero a chi ha già maturato il diritto ad iscriversi ad un Campionato di consentire agli altri di concorrere a tale possibilità. Sicché l'importo di ammenda così comminato, oltre che deterrenza per il futuro, assolve anche alla funzione simbolica di contributo a fronte della necessità di ripetere l'organizzazione della fase Play Off Regionale Sicilia Occidentale – Serie C.

- C) Essendo già dimostrata l'incompletezza della Società EASY PLAY ai quattro incontri sopra precisati, il supplemento istruttorio espletato dalla Procura Federale ha comunque consentito di acquisire agli atti la versione fornita dalla Società, per cui la carenza durante gli incontri di Campionato sarebbe dipesa da un improvviso malessere occorso la mattina stessa a un'atleta, fatto che le ha impedito di raggiungere la sede di gara, mentre per gli incontri di Play off dalla decisione del Giudice Arbitro di interrompere le gare sul 3-0 nonostante il contrario avviso della Società stessa.

Le deduzioni così svolte non possono integrare una causa di giustificazione per come invocato, considerato che la Società avrebbe potuto convocare e/o schierare altra atleta, la cui mancanza non può di certo essere anteposta come interesse a quello, superiore, della regolare organizzazione e svolgimento delle competizioni. In altre parole, la Società per proprie scelte organizzative si è comunque esposta al rischio che la dedotta indisposizione di una propria atleta (di cui non risulta peraltro fornita evidenza scritta, sebbene non rilevante) poteva comportare l'incompletezza nel disputare gare come poi occorso. Del pari non condivisibili appaiono le doglianze in merito alle gare di Play Off, considerato che il risultato di 0-3 (indipendentemente dalla chiusura anticipata poi degli incontri su cui vedasi quanto al successivo paragrafo) era già maturato anche a causa della incompletezza della Società in questione. Ne consegue che per tali fatti, la Società Easy Play andrà comunque assoggettata alla sanzione della deplorazione a norma dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia.

- D) Fermo restando il carattere assorbente della mancata omologa dei risultati delle gare di Play Off del Campionato in questione, il supplemento istruttorio ha comunque consentito di acquisire che le stesse tre gare si sono concluse sul risultato di 3-0 (indipendentemente per chi a favore) a causa di un errore tecnico del Giudice Arbitro, avendo egli applicato il metodo di punteggio previsto per la Serie A (che considera concluso l'incontro al raggiungimento del terzo punto) invece di quello su richiamato previsto dall'articolo 3.10.10 del Regolamento delle Gare. Evidentemente tale precedente sarà utile ai fini della ripetizione delle gare di Play Off, per come stabilito al precedente punto B, così come in generale pro-futuro.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta

al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza delle norme federali, a scioglimento della riserva assunta con la precedente Ordinanza Interlocutoria del 4.6.2026

P.Q.M.

- A) accertato il ritiro dal Campionato Regionale a Squadre e Play Off - Sicilia Occidentale- Serie C, della Società A.S.D. OLIMPIA SEZIONE BADMINTON (cod. aff. 2054), dispone il conseguente depennamento della stessa dalla classifica finale.
- B) Dispone la non omologa dei risultati delle gare disputate per il Play-Off di tale Campionato Regionale a Squadre Sicilia Occidentale, e dispone il ripetersi di tale fase tra le seguenti Società: A.S.D. EASY PLAY (cod. aff. 1821), PIUME D'ARGENTO (cod. aff. 1819) e FRECCE AZZURRE (cod. aff. 526).  
Commina a carico della Società A.S.D. CITTA' DI PALERMO B.C. (cod. aff. 2404) a norma dell'articolo 22 del Regolamento di Giustizia l'ammenda di euro 50,00.
- C) Deplora a norma dell'articolo 21 del Regolamento di Giustizia la Società A.S.D. EASY PLAY (cod. aff. 1821), avvertendola, che il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento comporterà sanzioni più gravi.
- D) In applicazione dell'articolo 3.10.10 del Regolamento delle Gare, dispone che nei prossimi play-off da ripetersi per il Campionato in questione, così come pro-futuro per ogni analoga fattispecie, alle squadre venga assegnato un punto per ogni partita vinta, più un punto bonus per la vittoria dell'incontro.

Così deciso il 31 luglio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Luca Sanzi

Si comunichi alle Parti interessate ed al Procuratore Federale.